

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005 n. 11, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 13/2007 (legge comunitaria 2006), il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha l'incarico di trasmettere al Parlamento ed alla Corte dei Conti, ogni sei mesi, le informazioni relative agli eventuali effetti finanziari sul bilancio dello Stato italiano, riconducibili a:

- procedure di infrazione attivate ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
- sentenze, emanate dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee e dagli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea;
- rinvii pregiudiziali proposti, a norma dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea, da giudici italiani;
- procedimenti di indagine avviati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE.

In vista dell'acquisizione dei dati idonei alla redazione del rapporto in questione, il Ministro dell'Economia e delle Finanze – DRGS espleta un assiduo monitoraggio sugli sviluppi del contenzioso esistente fra l'Italia e la UE, avvalendosi al riguardo delle informazioni fornite dalle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti.

Le nozioni acquisite in esito a tale monitoraggio vengono rappresentate nella "Relazione Annuale al Parlamento ed alla Corte dei Conti", istituita dalla citata legge n. 11/2005.

La presente edizione della "Relazione" espone l'aggiornamento dei relativi dati al I° semestre 2009 (periodo 1 gennaio 2009 – 30 giugno 2009), assegnando rilievo sia ai nuovi casi di contenzioso instaurati dalle autorità comunitarie, sia all'ulteriore progresso di procedimenti già aperti nei precedenti semestri.

La prima parte della Relazione inizia con una sintetica introduzione alle differenti tipologie di contenzioso e prosegue con l'esposizione sintetica dei dati riguardanti la situazione e gli effetti finanziari, al 30/06/2009, dei procedimenti riguardanti l'Italia.

La seconda parte propone un contenuto maggiormente circostanziato, attraverso una successione di schede analitiche relative a ciascuna procedura

d'infrazione instaurata dalla Commissione contro l'Italia ai sensi degli artt. 226 e 228 del Trattato CE.

La terza ed ultima parte contiene una descrizione analitica concernente ciascun caso di rinvio pregiudiziale ex 234 TCE, il quale sia stato definito con sentenza o ordinanza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee emessa nel periodo di riferimento della presente relazione.

PARTE I
IL CONTENZIOSO ITALIA - UE
ASPETTI PROCEDURALI E
FINANZIARI

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I – TIPOLOGIE DI CONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

1.1 Le procedure di infrazione

Le Autorità comunitarie principalmente impegnate nella tutela del diritto comunitario sono, in base alle relative disposizioni del Trattato CE (TCE), le seguenti:

- **la Commissione europea**, quale organo “esecutivo” della UE, le cui attribuzioni includono la vigilanza sul puntuale rispetto delle norme comunitarie da parte degli Stati membri, ha il potere-dovere di richiamare gli stessi Stati membri all'osservanza di tali norme, mediante attivazione della procedura ex. artt. 226 e 228 TCE.
- **la Corte di giustizia delle Comunità europee, il Tribunale di primo grado e le Camere Giurisdizionali**, che rappresentano nel loro insieme l'apparato giudiziario delle Comunità europee, provvedono a garantire l'applicazione del diritto comunitario mediante la loro attività giurisdizionale.
- **ogni Stato membro delle Comunità**, il quale, in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 227 e 228 TCE, ha la facoltà di sollecitare l'intervento della Commissione Europea affinché venga rilevato l'inadempimento agli obblighi UE in cui versa un altro Stato membro.

Le procedure di infrazione, disciplinate dagli artt. 226 e 228 del Trattato CE, vengono instaurate contro lo Stato membro, prevalentemente, dalla Commissione europea, d'ufficio ovvero in base a reclami proposti da terzi. Pur in quest'ultimo caso essa conserva la discrezionalità di dare seguito o meno alle doglianze ricevute.

La prima fase della procedura d'infrazione viene indicata come “pre-contenziosa”, in quanto non prevede ancora l'intervento dell'autorità giurisdizionale, esauendosi in una serie di contatti fra la Commissione e lo Stato inadempiente alle norme comunitarie, nella prospettiva di liquidare la controversia in modo informale.

Ove la fase delle negoziazioni non si risolva in un accordo che ponga fine alla controversia, la Commissione stessa è facoltata (ma non obbligata) a demandare la decisione del caso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, tramite l'atto introduttivo della lite che viene detto “ricorso”.

A seguito del “ricorso” la procedura entra nella fase propriamente “contenziosa”, in quanto la contrapposizione fra la Commissione e lo Stato

membro si trasferisce sul piano giurisdizionale, con l'obbligo, facente capo alla Corte di Giustizia, quale autorità neutrale, di definire la fattispecie e di irrogare, a talune condizioni, sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato Membro.

L'azione nei confronti di uno Stato membro, a causa della sua inottemperanza alle norme comunitarie, viene riconosciuta dal Trattato CE anche a ciascuno degli altri Stati Membri delle Comunità. Questi ultimi, anche disgiuntamente, sono legittimati ad istaurare una procedura d'infrazione in conseguenza dell'inadempimento di un diverso Paese Membro, esercitando, al riguardo, un potere loro spettante non quali singole entità nazionali, ma come rappresentanti dell'interesse delle Comunità europee nel loro complesso.

L'intervento dello Stato membro si risolve in una sollecitazione alla Commissione europea affinché si pronunci sul caso di specie.

La Commissione può aderire alle ragioni dello Stato Membro cui è stata addebitato l'inadempimento e, pertanto, chiudere la vertenza, ovvero, se condivide la posizione espressa nel reclamo proposto dallo Stato Membro che ha denunciato la presunta irregolarità, può adire la Corte di Giustizia delle Comunità europee e, quindi, attivare un procedimento che presenta, da questo momento in poi, gli stessi sviluppi di una procedura d'infrazione istaurata direttamente dalla Commissione stessa.

a) Procedura ex art. 226 del Trattato CE

La procedura di infrazione ex art. 226 inizia con l'invio, da parte della Commissione allo Stato membro ritenuto inadempiente, di una lettera di "messa in mora". Con tale nota la Commissione descrive, per la prima volta, le circostanze di fatto e di diritto della irregolarità rappresentata, esortando il destinatario a produrre le sue difese, entro un termine non specificamente stabilito dalla normativa comunitaria e che, di consueto, corrisponde ad un periodo di due mesi dal ricevimento della "messa in mora" stessa. Detta "messa in mora" non è prevista dal Trattato CE, ma è stata istituita da una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha ritenuto la sua comunicazione corrispondere ad un passaggio opportuno prima della trasmissione del successivo "parere motivato".

Quest'ultimo rappresenta un ulteriore interpello della Commissione allo Stato Membro e viene indirizzato alle autorità nazionali quando, per una qualsiasi ragione, le parti non siano addivenute ad una composizione stragiudiziale della controversia a seguito dell'invio della "messa in mora".

Nel caso in cui non sia raggiunta una transazione sulla controversia neppure in esito al ricevimento del "parere motivato" da parte dello Stato membro, la

Commissione ha facoltà o di archiviare il caso, ovvero di proporre un “ricorso” alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, invocando una sentenza a definizione della lite. Con il disposto di detta sentenza la Corte può ritenere fondata la posizione della Commissione e, pertanto, dichiarare l'esistenza di una violazione della norma comunitaria da parte dello Stato Membro, ovvero può condividere le ragioni di quest'ultimo e respingere il ricorso della Commissione.

b) Procedura ex art. 228 del Trattato CE

Il provvedimento che la Corte di Giustizia emette a decisione della controversia può recare, quindi, o il respingimento del “ricorso” ovvero il suo accoglimento. In quest'ultima evenienza, tuttavia, il pronunciamento giudiziario assume un valore di mera dichiarazione della violazione preesistente e non può prevedere l'irrogazione di una sanzione nei confronti dello Stato inosservante della normativa comunitaria. Per quest'ultimo, tuttavia, si rende opportuna l'adozione di tutte le misure adeguate all'eliminazione della contestata irregolarità, se vuole ottenere l'archiviazione della procedura per sottrarsi ai suoi successivi sviluppi come definiti dall'art. 228 TCE.

Infatti, qualora lo Stato inadempiente ometta di attivarsi in modo confacente per regolarizzare la sua posizione rispetto all'ordinamento comunitario, la Commissione, ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE, invia allo Stato membro ulteriori solleciti, rispettivamente una “messa in mora” ed un successivo “parere motivato”, affinché si conformi alle richieste della Corte di Giustizia. Ove le parti non raggiungano un'intesa al riguardo, la Commissione, mediante nuovo ricorso, può chiedere alla Corte di Giustizia un'ennesima sentenza.

Se la Corte condivide la posizione della Commissione, nel senso di ritenere ancora sussistente l'inadempimento già dichiarato con precedente sentenza, emette una decisione che assume da una parte il carattere dell'accertamento, in quanto constata l'esistenza delle condizioni di irregolarità denunciate, dall'altra esprime un contenuto sanzionatorio in quanto commina a carico dello Stato inadempiente una sanzione pecuniaria, a titolo di penale o di indennità calcolata forfettariamente.

1.2 Aiuti di Stato

La procedura, di cui all'art. 88 TCE, corrisponde all'esigenza di attrarre alla competenza delle Autorità europee un attento monitoraggio sugli "Aiuti di Stato" attribuiti dalle Pubbliche Amministrazioni dei Paesi membri agli operatori nazionali.

Le ragioni del radicamento di tale competenza negli organi comunitari trova la sua spiegazione nella circostanza per cui il fenomeno, relativo al finanziamento pubblico a favore di un'economia interna, introduce frequentemente elementi di pregiudizio per la realizzazione di un mercato comune europeo e di un sistema di libera concorrenza, in quanto crea evidenti situazioni di privilegio a favore dei beneficiari nazionali.

Pertanto, il Trattato comunitario ha previsto forme adeguate di controllo degli "aiuti di stato", attribuendo agli organi sovranazionali il potere di inibire tali erogazioni in base ad un previo accertamento della loro inconciliabilità con i meccanismi del libero mercato.

Pertanto l'art. 88 TCE sottopone i progetti di "nuovi aiuti" ad una preliminare notifica alla Commissione, in modo da consentire a quest'ultima un adeguato scrutinio circa l'esistenza o meno, nei programmati interventi di sostegno, di elementi tali da discriminare le economie degli altri Paesi membri.

Nel caso in cui vengano rilevati profili di dubbia compatibilità con l'esigenza dell'integrazione dei mercati nazionali in un unico mercato europeo, la Commissione avvia un procedimento di "indagine formale", scandito da ripetuti contatti con gli Stati membri responsabili degli Aiuti stessi, al fine di espletare un'esauriente istruttoria sulle circostanze della vicenda.

Tale inchiesta può concludersi con un pronunciamento, da parte della Commissione, che rilevi la compatibilità del sostegno pubblico, nel caso concreto, con i principi economici fondamentali del Trattato. Altrimenti, l'indagine può approdare ad un giudizio di inammissibilità di tali finanziamenti in base al principio della libera concorrenza, per cui l'esecuzione degli "aiuti" viene interdetta dalla Commissione, tramite la stessa decisione che li qualifica come illegittimi.

In quest'ultimo caso, qualora lo Stato proceda ugualmente all'erogazione di detti finanziamenti e non ottemperi alla decisione della Commissione, questa può adire direttamente la Corte di Giustizia senza previo invio di "messa in mora" o "parere motivato", per denunciare l'inottemperanza dello Stato Membro alla decisione già emessa ed ottenere, altresì, una sentenza che imponga al Paese Membro di sospendere l'erogazione e di disporre il rientro della quota di sussidi già erogata.

1.3. Rinvii Pregiudiziali alla Corte di Giustizia

Qualora un giudice di uno Stato Membro delle Comunità Europee si trovi investito di una controversia, per la cui decisione sia necessario applicare una norma comunitaria, può sospendere la causa e richiedere alla Corte di Giustizia un pronunciamento sull'interpretazione di detta norma o sulla sua legittimità, nel caso in cui egli stesso abbia delle perplessità circa tali profili.

Mentre le questioni interpretative possono essere rinviate alla Corte di Giustizia in relazione a qualsiasi norma di origine comunitaria, sia essa contenuta nei Trattati costitutivi delle Comunità o negli atti degli organi comunitari titolari del potere normativo, le questioni concernenti la validità della norma stessa possono essere deferite alla Corte soltanto se inerenti a norma non contenuta originariamente nei Trattati, ma emanata dai soggetti istituzionali che, per previsione dei Trattati stessi, detengono il potere normativo.

Se il giudizio, che richiama l'applicazione della norma comunitaria controversa, pende di fronte ad un giudice nazionale di ultimo grado (del tipo, per rimanere all'ordinamento italiano, della Cassazione, del Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio, mentre è facoltativo in relazione ai giudizi incardinati sulle giurisdizioni di grado inferiore.

L'istituto del "rinvio pregiudiziale" garantisce un'applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti i Paesi membri, in quanto sottrae la valutazione di una norma comunitaria (in termini di interpretazione e validità) alle giurisdizioni dei singoli Stati membri e l'attribuisce ad un solo organo giudiziario, competente per tutti gli Stati aderenti alle Comunità.

Il dispositivo delle sentenze, rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un "rinvio pregiudiziale", viene necessariamente recepito dal giudice nazionale che ha proposto il rinvio stesso, nonché da ogni altro giudice nazionale investito della medesima controversia nei gradi successivi del giudizio e, infine, da tutti i giudici nazionali e dai giudici degli altri Paesi Membri che debbano decidere su casi analoghi.

CAPITOLO II - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

2.1 Evoluzione dello stato delle procedure di infrazione

I dati sullo stato del contenzioso con l'Unione europea, al 30 giugno 2009, sono derivati dall'elenco predisposto dal "Collegio dei Commissari" in data 25 giugno 2009, a titolo di ultimo aggiornamento della situazione per il 1° semestre 2009.

Il Collegio dei Commissari attende all'esame periodico dei casi di precontenzioso e contenzioso, riguardanti le procedure di infrazione promosse nei riguardi degli Stati Membri ed aventi ad oggetto sia presunte violazioni del diritto comunitario (VDC), sia presunte omissioni di attuazione di Direttive Comunitarie (MA).

Ricorre una "violazione del diritto comunitario" quando la Commissione Europea contesta la non conformità alle norme dell'ordinamento comunitario di atti normativi o amministrativi emanati dalle autorità nazionali, mentre si rileva una "mancata attuazione di norme comunitarie" nel caso in cui la Commissione eccepisca l'omessa attuazione, da parte degli Stati membri, di Direttive Comunitarie.

Con riferimento alla situazione italiana alla data del 30 giugno 2009, le procedure di infrazione attive ammontano a 155, di cui 131 casi riguardano contestazioni di violazioni di diritto (VDC), mentre 24 casi attengono a censure di mancato recepimento delle direttive UE nel nostro ordinamento.

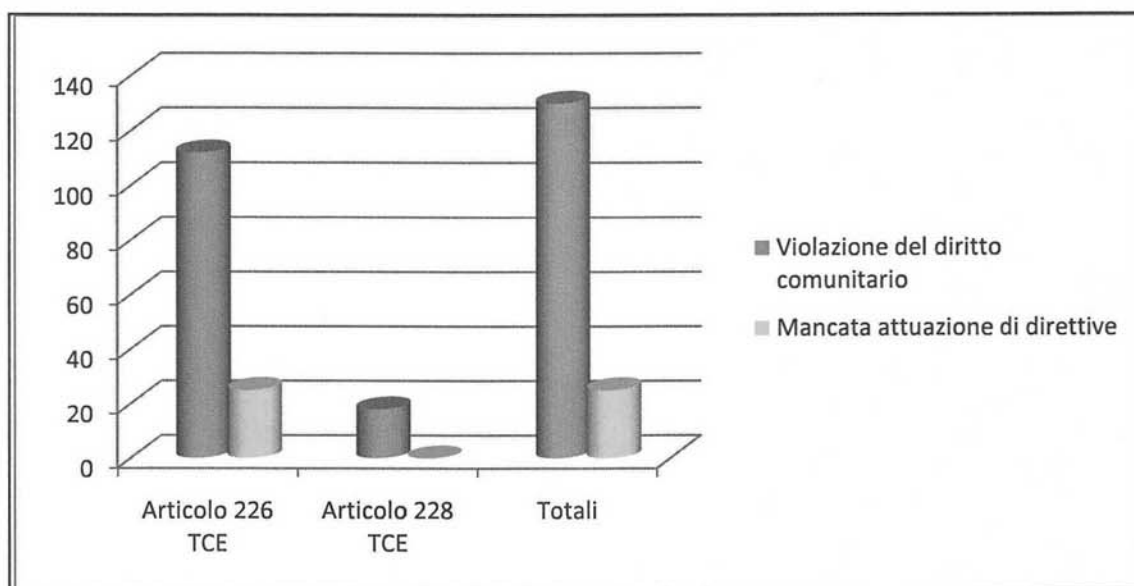
Rispetto alla situazione del contenzioso risultante al 31 dicembre 2008 (che contava 159 casi di procedure di infrazione contro l'Italia), si registra un lieve miglioramento, con l'archiviazione complessiva di 4 casi.

2.2 Le procedure di infrazione al 30 giugno 2009: dati di sintesi

L'analisi dei dati al 30 giugno 2009 fa emergere che la quasi totalità delle 155 procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia risulta attualmente ferma alla fase prevista dall'articolo 226 del Trattato CE, mentre solo 18 procedure sono transitate alla sequenza ex art. 228 TCE, come di seguito evidenziato.

**Le procedure di infrazione a carico dell'Italia per stadio
della procedura e tipologia di violazione.**
(dati al 30 giugno 2009)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 226 TCE	Articolo 228 TCE	Totali
Violazione del diritto comunitario	112	18	130
Mancata attuazione di direttive	25	0	25
Totali	137	18	155



2.2.1 Le procedure di infrazione al 30 Giugno 2009: analisi per settore

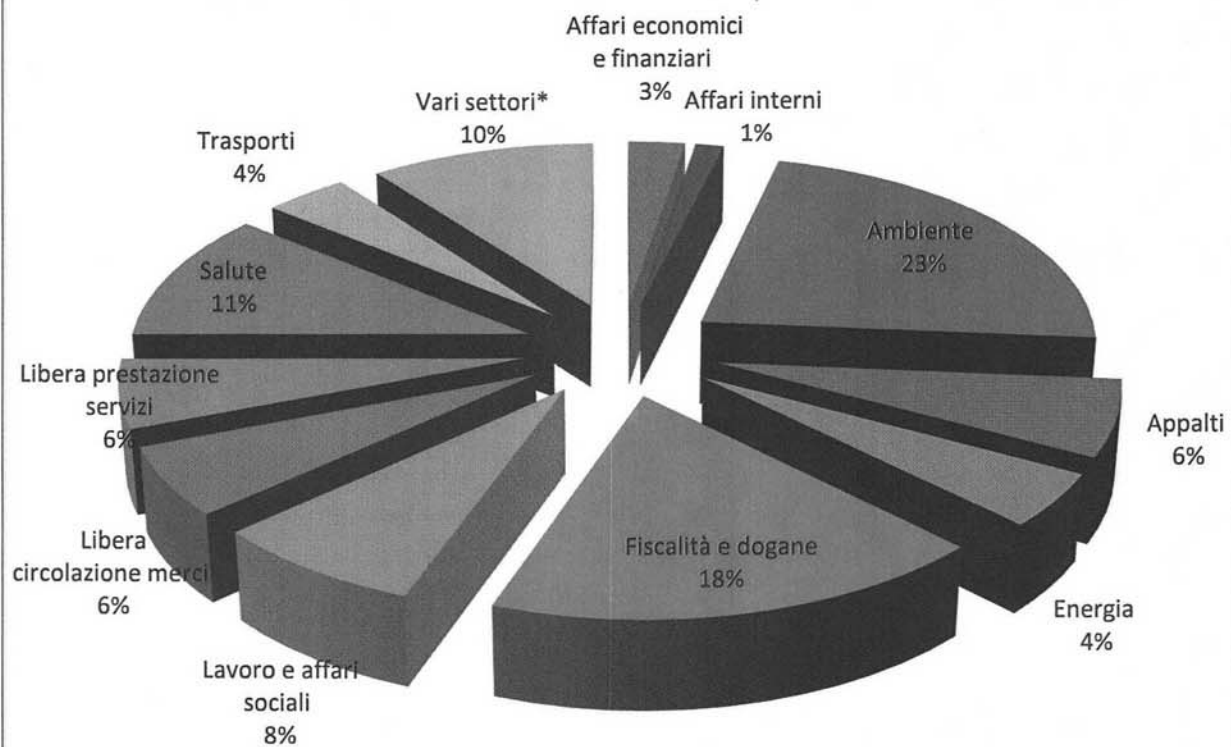
L'impatto più significativo delle procedure d'infrazione riguarda il settore dell' "Ambiente" (n. 35 casi), seguito da "Fiscalità e dogane" (n. 28 casi) e dal settore "Salute" (n. 17 casi). Tale situazione è rappresentata nella tabella seguente, che riporta i dati sulla ripartizione settoriale delle procedure di infrazione attualmente "in itinere".

Procedure di infrazione Italia-UE Articolazione per settori (Dati al 30 giugno 2009)				
Settore	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE	Totale Procedure	% sul totale
Affari economici e finanziari	4	0	4	3
Affari interni	0	2	2	1
Ambiente	0	35	35	23
Appalti	0	10	10	6
Energia	0	7	7	4
Fiscalità e dogane	3	25	28	18
Lavoro e affari sociali	1	11	12	8
Libera circolazione merci	2	7	9	6
Libera prestazione servizi	0	9	9	6
Salute	11	6	17	11
Trasporti	3	3	6	4
Vari settori*	1	15	16	10
Totale	25	130	155	100%

* L'aggregato - *Vari settori* - comprende: Affari Esteri, Agricoltura, Comunicazione, Concorrenza e aiuti di stato, Istruzione Università e Ricerca, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela dei consumatori

Si conferma la tendenza ad una netta prevalenza delle controversie aventi ad oggetto presunte violazioni del diritto comunitario, rispetto a quelle relative al mancato recepimento di direttive comunitarie nell'ambito del diritto interno degli Stati Membri.

La distribuzione numerica delle procedure d'infrazione, per settore, è rappresentata dal grafico che segue:

Procedure d'infrazione per settore

2.2.2. Ripartizione dei dati per fase procedurale

Le procedure di infrazione si dispiegano in base ad una scansione di passaggi procedimentali strettamente consequenziali, ciascuno brevemente descritto di seguito:

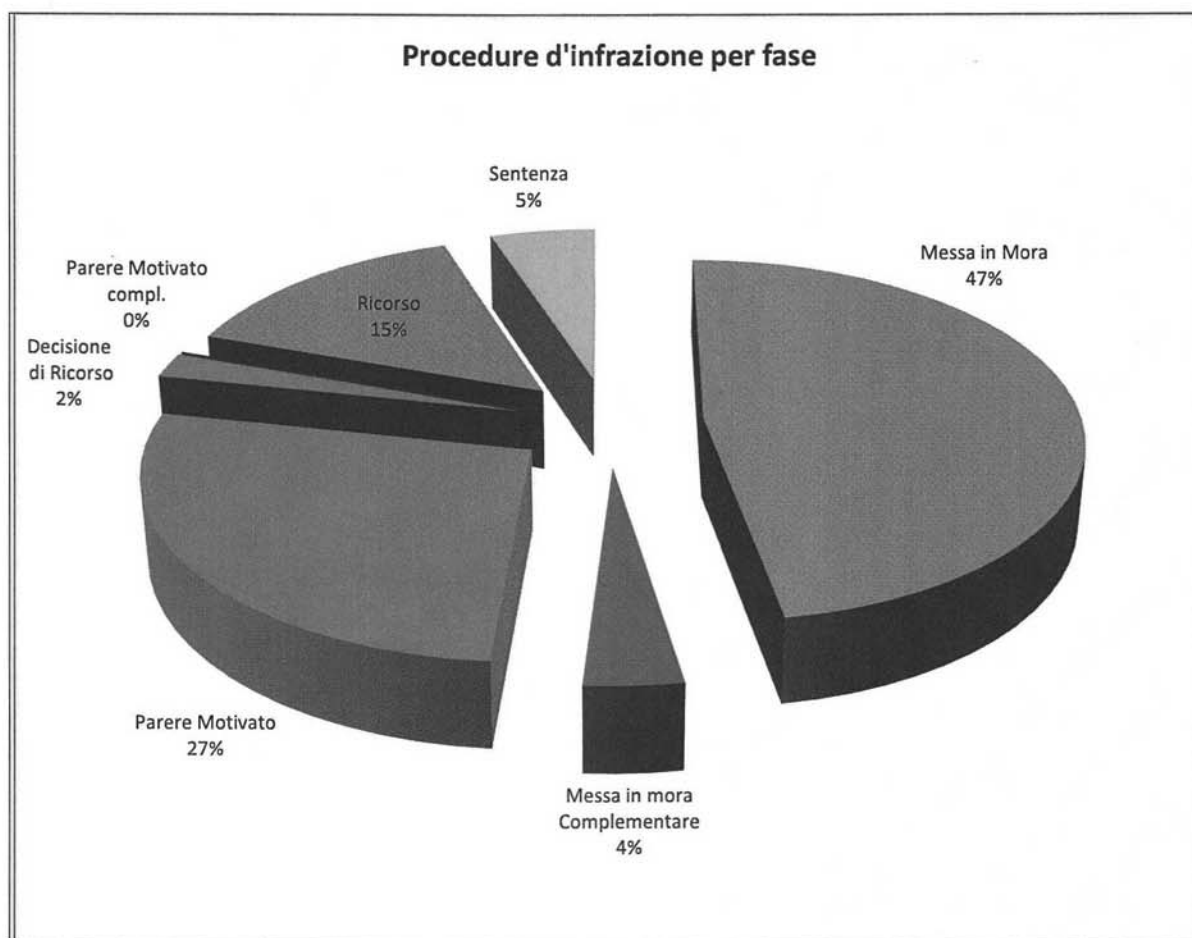
- Messa in Mora: in ordine all'iter della procedura di infrazione, si distinguono due tipi di messa in mora. Con la dizione di "messa in mora ai sensi dell'art. 226", si fa riferimento all'atto che dà origine al procedimento e che descrive, al tempo stesso e per la prima volta, la contestazione formulata dalla Commissione. Per quanto riguarda, invece, la "messa in mora" che segue alla sentenza ex art. 226 TCE e che viene indicata come "messa in mora ex art. 228 TCE", essa rileva come facente seguito al primo pronunciamento emesso dalla Corte di Giustizia, nonché come primo momento della sequenza orientata all'irrogazione, da parte della Corte stessa, di sanzione pecuniaria.
- Messa in Mora Complementare: è l'atto, successivo alla messa in mora, che precisa ulteriormente l'oggetto della contestazione.
- Parere Motivato: viene formulato quando lo Stato membro non risponde ai solleciti precedenti già formalizzati in una "messa in mora" ed in un'eventuale "messa in mora complementare", ovvero non fornisce ad essi risposte soddisfacenti. A seguito dell'invio di un "parere motivato ai sensi dell'art. 226 TCE", la descrizione della materia del contendere diviene definitiva e non più modificabile nel corso ulteriore della procedura. Il "parere motivato ex art. 228 TCE", invece, rappresenta il secondo sollecito (dopo la messa in mora ex 228) che la Commissione invia allo Stato Membro quando quest'ultimo non dispone l'esecuzione della sentenza emanata dalla Corte di giustizia ex art. 226 TCE.
- Parere Motivato Complementare: con tale atto, successivo ad un previo parere motivato, è più specificatamente descritto l'oggetto della contestazione.
- Decisione di Ricorso: si tratta, a differenza degli altri passaggi, di un momento procedurale dotato di rilevanza puramente interna, in quanto, mediante tale decisione, la Commissione prende atto, definitivamente, dell'insuccesso dei tentativi di composizione informale della controversia esperiti sino a quel momento, assumendo pertanto la determinazione di rivolgersi alla Corte di Giustizia, senza tuttavia portare a conoscenza della Corte stessa la sua volontà.

- Ricorso: qualora la Commissione rilevi che lo Stato Membro non ha ottemperato alle richieste espresse nei precedenti passaggi precontenziosi della procedura, investe della controversia la Corte di Giustizia mediante apposito ricorso, il quale può essere preordinato ad una sentenza ai sensi dell'art. 226, ovvero dell'art. 228 (quando vi è già stata la sentenza ex art. 226 TCE e lo Stato Membro non ha reagito positivamente ai precedenti solleciti, rappresentati dalla "messa in mora" e dal "parere motivato" ai sensi dell'art. 228 TCE).
- Sentenza: nel caso di sentenza ex art. 226 del TCE la Corte di Giustizia delle Comunità Europee accerta formalmente l'inosservanza del diritto comunitario da parte dello Stato Membro. In caso di sentenza ex art. 228 TCE, viene dato atto che lo Stato non si è conformato alla precedente sentenza ex art. 226 TCE e può prevedersi il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Con riferimento ai dati numerici, si rileva che la maggior parte delle procedure pendenti al 30 giugno 2009 rimane posizionata in fase di messa in mora ex art. 226 (n. 65). Seguono le procedure pervenute alla sequenza del parere motivato ex art. 226 TCE (n. 37). Inoltre, n. 20 procedure sono giunte allo stadio del ricorso davanti alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 226.

Seguono, nell'ordine, n. 9 procedure già approdate al passaggio del parere motivato di cui all'art. 228 TCE, quindi n. 8 procedure transitate alla fase della messa in mora ex art. 228, infine n. 7 procedure inerenti all'ultimo step della fase di cui all'art. 226, rappresentata dall'avvenuta emanazione della prima sentenza (dichiarativa e non sanzionatoria) da parte della Corte di Giustizia. Rilevano, per il resto, n. 5 procedure ferme alla fase della messa in mora complementare ex 226 TCE, seguite da n. 3 procedure pervenute alla fase della decisione di ricorso ex 226 TCE. Si sottolinea, in ultimo, che una sola procedura risulta attestata al passaggio della decisione di ricorso alla Corte di Giustizia, preordinata all'ottenimento della sentenza di condanna dell'Italia ai sensi dell'art. 228 TCE, con conseguente applicazione di misure sanzionatorie pecuniarie.

Procedure di Infrazione Italia - UE Ripartizione per Fasi (Dati al 30 giugno 2009)								
Stadio della Procedura	Fase della procedura							
	Messa in Mora	Messa in Mora Compl.	Parere Motivato	Decisione di Ricorso	Parere Motivato Compl.	Ricorso	Sentenza	Totali
Articolo 226 TCE	65	5	37	3	0	20	7	137
Articolo 228 TCE	8	0	9	1	0		0	18
Totali	73	5	46	4	0	20	7	155



2.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Nel caso in cui la Corte di Giustizia delle Comunità europee condivida la posizione assunta dalla Commissione europea nelle rispettive procedure di infrazione, occorrerà che lo Stato Membro, di cui viene contestato l'inadempimento agli obblighi comunitari, provveda alla loro attuazione, il che significa, in altri termini, che il superamento della procedura si renderà possibile solo se le competenti autorità nazionali adotteranno i provvedimenti adeguati a dare soddisfazione alle richieste comunitarie.

Tali misure, rivolte a tacitare le istanze della Commissione, possono implicare una movimentazione di partite finanziarie, così da incidere, positivamente ovvero negativamente, sul bilancio pubblico. Le conseguenze prodotte da tali tipi di interventi vengono indicate come "effetti finanziari indiretti" delle

procedure di infrazione, dal momento che essi non rappresentano conseguenze intrinseche al procedimento tipico che caratterizza tali procedure.

Viceversa, l'irrogazione di sanzione pecuniaria tramite sentenza emessa da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee - a carico di uno Stato Membro che sia stato già dichiarato inadempiente per mezzo di precedente sentenza della stessa Corte – costituisce una conseguenza finanziaria "diretta" di una procedura di infrazione, dal momento che si identifica in un passaggio che è parte costitutiva della procedura medesima. Si precisa, peraltro, che vi è un solo tipo di effetto finanziario "diretto" collegabile ad una procedura di infrazione, il quale è rappresentato dalla comminazione di detta sanzione monetaria.

Ai fini della presente relazione, i possibili effetti finanziari (indiretti e diretti) delle procedure di infrazione vengono classificati nelle seguenti voci:

- Maggiori entrate erariali;
- Minori entrate erariali;
- Minori spese;
- Spese misure ambientali;
- Versamenti Risorse Proprie UE;
- Spese impianti telecomunicazione;
- Spese di natura amministrativa;
- Spese recepimento direttive;
- Spese previdenziali.

Ciò premesso, dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 30 giugno 2009, risulta che, dei 155 casi esposti, numero 43 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nel prospetto che segue.